LE FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE

- Il **procedimento di revisione costituzionale**
  - ha la funzione di garantire la *rigidità* della Costituzione

- La **giustizia costituzionale**
  - ha la funzione di garantire la *supremazia* della Costituzione

© Riproduzione riservata 2024

ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

- La dottrina del giudice Edward Cook in Inghilterra (*Bonham's Case,* 1610) sulla nullità del diritto statuito contrario alla *common law* ed ai principi di ragione
  - il **principio della sovranità del Parlamento** affermatosi nella Rivoluzione inglese 1688-89) e francese (1789)

- L'affermazione negli Stati Uniti (Federalist 1787-88) del **principio della superiorità della Costituzione (e dei suoi giudici)** sulla legge espressione della discrezionalità del potere politico-parlamentare:
  - il controllo della **Corte suprema** su
    1) conflitti tra Stato federale e Stati membri o tra loro
    2) legislazione (*judicial review of legislation*) per limitarne l'arbitrarietà

© Riproduzione riservata 2024

Marbury vs. Madison (Corte Suprema degli Stati Uniti, 1803)

Caso: Il segretario di Stato Madison, nominato dal nuovo Presidente Jefferson, rifiuta di trasmettere a Marbury il decreto di nomina a giudice firmato «a mezzanotte» dal Presidente uscente Adams, dimenticato dal suo predecessore Marshall. Marbury ricorre contro Madison alla Corte suprema presieduta dallo stesso Marshall. Per la Corte la nomina è valida ma dichiarava incostituzionale la legge che attribuiva alla Corte suprema anziché ad altri giudici federali la competenza sul caso

«O la Costituzione è una legge superiore prevalente, non modificabile con gli strumenti ordinari, oppure è posta sullo stesso livello della legislazione ordinaria e, come le altre leggi, è alterabile quando il legislatore ha il piacere di alterarla.

Se la prima parte dell'alternativa è vera, allora una legge contraria alla Costituzione non è una legge; se la seconda parte è vera, allora le Costituzione scritte sono un tentativo assurdo, da parte del popolo, di limitare un potere per sua stessa natura illimitabile.

Certamente tutti coloro che hanno creato una Costituzione scritta la intendevano come una legge fondamentale e prevalente della nazione e, di conseguenza, la teoria di ogni sistema politico del genere dev'essere che un atto legislativo in contrasto con la Costituzione è invalido»

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Il problema della **natura della Costituzione** e del suo **custode** nell'Europa del I dopoguerra

a) la Costituzione è la decisione politica fondamentale espressione della volontà popolare espressa dal Parlamento sovrano
= «custode della Costituzione» non sono i giudici ma il **Capo dello Stato** quale rappresentante dell'unità politica del popolo (Carl Schmitt: Costituzione tedesca di Weimar del 1919)

b) la Costituzione è la fonte fondamentale sulla produzione del diritto, priva di contenuti politici (Kelsen)
= «custode della costituzione» è un giudice *ad hoc*: **Corte costituzionale** (Hans Kelsen: Costituzione della Cecoslovacchia del 1920 e Costituzione dell'Austria del 1920-1929)

© Riproduzione riservata 2024

MODELLI DI SINDACATO DII LEGITTIMITA' SULLE LEGGI

- Rispetto all'**entrata in vigore della legge**, controllo attivato in via
  - **preventiva**: Francia (dal 2008 anche successivo)
  - **successiva**: Germania, Italia

© Riproduzione riservata 2024

Nell'ambito del controllo successivo di costituzionalità

a) sistema **diffuso** (modello americano)

- controllo di costituzionalità affidato a tutti gli organi giudiziari che disapplicano la legge incostituzionale con efficacia *inter partes* cioè limitata al caso in esame

- estensione del giudicato in virtù del precedente vincolante (*stare decisis*)

- ruolo di supremazia della Corte Suprema posta al vertice dell'ordinamento giudiziario (Stati Uniti)

•

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

b) Sistema **accentrato** (modello kelseniano)

- controllo di costituzionalità affidato ad una Corte costituzionale istituita *ad hoc* che decide in via definitiva e con efficacia *erga omnes*, cioè espungendo dall'ordinamento la legge incostituzionale

© Riproduzione riservata 2024

Nell'ambito del sistema accentrato di costituzionalità, la **modalità di accesso** può essere

a) **diretta**: in via d'azione ed astratto (senza filtri)
   - ricorso della minoranze parlamentari, singolo cittadino per la tutela dei diritti fondamentali (*recurso da amparo constitucional, verfassungsbeschwerde)*

a) **indiretta**: incidentale e concreto solo in certi ambiti e a certe condizioni (filtro)

© Riproduzione riservata 2024

IL MODELLO MISTO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ITALIA

- Istituzione di una Corte costituzionale (sistema accentrato)

- Tutti i giudici possono attivare lo scrutinio di costituzionalità (in questo senso *ad accesso diffuso*)
  - la possibilità di adire la Corte è legata all'esistenza di una concreta controversia pendente davanti a un giudice

- Oltre al controllo in via indiretta (incidentale), controllo anche
  - diretto (ricorso in via d'azione) limitato a soggetti istituzionali qualificati (Stato e Regioni)
  - **successivo** (tranne Statuti regionali)

© Riproduzione riservata 2024

LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI

Art. 134 Cost.

La Corte costituzionale è competente a giudicare:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni
- sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione
- sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo presentate dagli elettori o dalle Regioni (art. 2 legge cost. 1/1953)

© Riproduzione riservata 2024

LA CORTE COSTITUZIONALE: LE FONTI

- **Costituzione** (artt. 127, 134-137)

- **Leggi costituzionali** *ex* art. 137.1 Cost. su "le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte (1/1948, 1/1953, 2/1967)

- **Leggi ordinarie** ex art. 137.2 Cost. su "le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte" (87/1953, 20/1962)
- **Regolamenti della Corte costituzionale** *ex* art. 14 e 22 l. 87/1953 (disciplina dell'"esercizio delle sue funzioni", "norme integrative di procedura" (v. regolamento generale del 1966, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 2021)

© Riproduzione riservata 2024

LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE
Art. 135.1 Cost.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo... per un terzo... e per un terzo...».

- 5 giudici nominati dal Presidente della Repubblica
  - con atto formalmente e sostanzialmente presidenziale
- 5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune
  - a maggioranza dei 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni, dei 3/5 nelle successive (art. 3 l. cost. 2/1967)
- 5 giudici eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative
  - 3 Corte di cassazione, 1 Consiglio di Stato, 1 Corte dei conti

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- La felice composizione della Corte riflette armonia tra

➢ poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario

➢ funzioni: politica, istituzional-unitaria, giudiziaria

➢ componenti: tecnico-giuridica e politica

© Riproduzione riservata 2024

LA CARICA DI GIUDICE COSTITUZIONALE (art. 135.2 Cost.)

- **Requisiti**: scelta dei giudici costituzionali fra coloro che hanno competenze tecnico giuridiche

a) «magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative»

b) «professori ordinari di università in materie giuridiche»

c) «avvocati dopo venti anni di esercizio»

© Riproduzione riservata 2024

- **Durata in carica**: mandato di 9 anni, cessazione senza *prorogatio* e divieto di essere nuovamente nominati (art. 135.3-4 Cost.)

- **Status**:
  - incompatibilità con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, con la professione forense e con ogni altra carica o ufficio indicati dalla legge (art. 135.6 Cost.)
  - insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 5 l. cost. 1/1953)
  - inviolabilità secondo l'art. 68.2 Cost. nella formulazione precedente la revisione costituzionale del 1993 (art. 3 l. 1/1948)
  - inamovibilità
  - convalida autonoma delle nomine

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- **Presidenza della Corte**: presidente eletto fra i suoi componenti per tre anni e rieleggibile (art. 135.5 Cost.)
  - 46 Presidenti dal 1956 al 2022 (durata media 5,8 mesi)
  - 3 presidenti rieletti (Ambrosini nel 1965, Elia nel 1984, Saja nel 1990)
  - Prima presidente donna nel 2019 (Cartabia)

© Riproduzione riservata 2024

I GIUDICI COSTITUZIONALI (2024)

Eletti dal Parlamento in seduta comune

Augusto Antonio Barbera (2015)*, Franco Modugno (2015), Giulio Prosperetti (2015), Luca Antonini (2018)

Nominati dal Presidente della Repubblica

Francesco Viganò (2018), Emanuela Navarretta (2020), Marco D'Alberti (2022), Giovanni Pitruzzella (2023), Antonella Sciarrone Alibrandi (2023)

Eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa

Corte di cassazione: Giovanni Amoroso (2017), Stefano Petitti (2019), Maria Rosaria San Giorgio (2020)

Consiglio di Stato: Filippo Patroni Griffi (2022)

Corte dei conti: Angelo Buscema (2020)

* Presidente (dal 12 dicembre 2023)

© Riproduzione riservata 2024

LA CORTE COSTITUZIONALE: METODO DI LAVORO

- Principio di **collegialità**: decisioni deliberate dai giudici presenti a tutte le udienze o camere di consiglio in cui è stata discussa la questione e prese a maggioranza assoluta, fermo il quorum strutturale di 11 giudici (in caso di parità prevale il voto del Presidente)
- Adunanze in **udienza pubblica** e **camera di consiglio** a porte chiuse per la deliberazione
- Nomina nella fase iniziale dell'esame di un **giudice relatore** per l'istruzione e la relazione della causa il quale apre poi, con la sua proposta, la fase deliberativa e dopo la votazione provvede alla redazione del testo della pronuncia (di regola, giudice relatore e **giudice redattore** coincidono)
- Non previsione nel nostro ordinamento dell'istituto della ***opinione dissenziente***

© Riproduzione riservata 2024

LE FONTI OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (Art. 134 Cost.)

- Sono sindacabili gli **atti normativi primari**
  - leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale (potere costituito da esercitare entro i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (Corte cost. n. 1146/1988)

  - leggi e atti aventi forza di legge dello Stato
    - ✓ decreti legge per mancanza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, anche se convertiti in legge (C. cost. 171/2007, 126/2008)
    - ✓ decreti legislativi per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione (*norma interposta)*

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

- statuti regionali ordinari e speciali e le norme di attuazione degli statuti speciali in relazione al rispetto del limite della «armonia con la Costituzione» (art. 123 Cost.)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Non sono sindacabili:
  - **atti normativi secondari** subordinati alla legge (regolamenti governativi e regolamenti indipendenti) perché in caso di contrasto tra regolamento e Costituzione
    - ✓ se il regolamento è conforme alla legge, sarà essa incostituzionale
    - ✓ se il regolamento è contrario alla legge, sarà annullato dal giudice amministrativo
  - **atti normativi di altri ordinamenti**
    - regolamenti dell'Unione europea (disapplicazione fonte interna)
  - **fonti fatto** (consuetudini)

© Riproduzione riservata 2024

IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- Le **norme costituzionali**

- Le **norme interposte**, cioè quelle norme **diverse dalla Costituzione** cui la Costituzione fa rinvio obbligando il legislatore a rispettarle
  - leggi di delegazione *ex* art. 76 Cost.
  - leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali nelle materia di competenza regionale concorrente *ex* art. 117.3 Cost.
  - norme del diritto internazionale generalmente riconosciute *ex* art. 10.1 Cost.
  - norme di trattati internazionali (a partire dalla CEDU) *ex* art. 117.1 Cost.

© Riproduzione riservata 2024

I VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- Vizi di **legittimità formale** attinenti alla regolarità del procedimento di formazione dell'atto (artt. 64, 70, 72.4 Cost.)

- Vizi di **legittimità sostanziale** o materiale attinenti al contenuto dell'atto
  - ➢ violazione di una norma costituzionale
    - ✓ diretta (art. 13 Cost.)
    - ✓ indiretta tramite norme interposte: es. d. lgs. che eccede la legge delega viola art. 76 Cost.
  - ➢ incompetenza (art. 117 Cost.)
  - ➢ eccesso di potere legislativo: irragionevolezza
    - ✓ violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza e del principio di ragionevolezza intrinseca

© Riproduzione riservata 2024

Art. 28 l. 87/1953

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento

© Riproduzione riservata 2024

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Accesso indiretto o in via incidentale (art. 1 l. cost. 1/1948)

Giudice *a quo*
contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi regionali

↓

CORTE COSTITUZIONALE

© Riproduzione riservata 2024

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE:
1. LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA «NEL CORSO DI UN GIUDIZIO» (c.d. giudizio in via incidentale)

(artt. 1 l. cost. 1/1948 e 23-26 l. 87/1953)

- **Giudizio principale** (o giudizio *a quo*) dinanzi a un'autorità giurisdizionale

- **Giudizio incidentale** dinanzi alla Corte costituzionale

© Riproduzione riservata 2024

Definizione del giudice *a quo*

- Requisito **soggettivo**: esistenza di un giudice, incardinato nell'organizzazione della magistratura ordinaria o amministrativa
  - giudici ordinari (civile, penale)
  - giudici speciali (amministrativi, militari, tributari)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Requisito **oggettivo**: altri organi, talora estranei all'ordinamento giudiziario, che svolgono un giudizio in senso tecnico, cioè un'attività applicativa della legge qualificabile come giurisdizionale:
  - Sezione disciplinare del CSM
  - Sezioni Corte dei conti nel giudizio di parificazione del bilancio e del rendiconto generale dello Stato e del rendiconto delle Regioni in sede di controllo sugli atti del governo e sui bilanci degli enti locali
  - Consiglio nazionale forense
  - Commissione per la liquidazione degli usi civili
  - Commissioni tributarie
  - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
  - Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
  - Giudizio di sorveglianza
  - Collegi arbitrali
  - Organi di volontaria giurisdizione
  - Sezioni del Consiglio di Stato in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
  - Organi di autodichia delle Camere
  - Corte costituzionale

© Riproduzione riservata 2024

Chi solleva la questione di legittimità costituzionale

- La questione d'incostituzionalità può essere sollevata
  - **su istanza** di una delle parti – privati o pubblico ministero - nel corso del giudizio
  - **d'ufficio** dall'autorità giurisdizionale dinanzi a cui verte il giudizio (giudice)

- Le parti e il giudice devono indicare:
  - l'**oggetto**, cioè le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o della legge regionale che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale
  - il **parametro**, cioè le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate

© Riproduzione riservata 2024

La Corte costituzionale come giudice a quo: un esempio

Ordinanza 18/2021

«… La Corte costituzionale
solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali…»
(v. poi sent. 131/2022).

© Riproduzione riservata 2024

I requisiti per accedere alla Corte costituzionale

- Della questione di legittimità costituzionale il giudice *a quo* deve accertare:

1. la **rilevanza**: "qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23.2 l. 87/1953)
   - *è necessaria l'applicazione della disposizione di legge oggetto della questione di costituzionalità per definire il giudizio?*

2. La **non manifesta infondatezza**: la questione di legittimità costituzionale deve essere ragionevolmente seria e non pretestuosa
   - *sussiste un dubbio sulla costituzionalità della disposizione che si tratta di applicare?*

© Riproduzione riservata 2024

Ordinanza di rimessione del giudice *a quo*

(d'ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio)

"sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. legge...

[norma oggetto]

per violazione dell'articolo... della Costituzione

[norma parametro]"

© Riproduzione riservata 2024

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: L'ORDINANZA DEL GIUDICE *A QUO*

La questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata → Il giudice *a quo* emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso

La questione di legittimità costituzionale è irrilevante e manifestamente infondata → Il giudice *a quo* respinge con ordinanza motivata l'eccezione di illegittimità, che può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo

© Riproduzione riservata 2024

Dal giudice a quo alla Corte costituzionale

- Ordinanza di rimessione del giudice *a quo* alla Corte costituzionale e sospensione del giudizio in corso

- Notifica dell'ordinanza alle parti e al pubblico ministero (se presente)
  - al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio regionale

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- **Pubblicazione dell'ordinanza** nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* (serie Corte costituzionale, «atti di promovimento del giudizio della Corte costituzionale») e nel *Bollettino Ufficiale* delle regioni interessate cosicché gli altri giudici possano
  a) promuovere a loro volta questione di incostituzionalità
  b) sospendere il processo (art. 295 c.p.c.)

- **Costituzione innanzi alla Corte costituzionale** delle parti del giudizio *a quo* o anche di altri soggetti estranei al giudizio principale ma portatori di un interesse qualificato (se la Corte li ammette), e intervento in giudizio del Presidente del Consiglio o del Presidente della giunta regionale (entro 20 gg. dalla notificazione)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Nomina da parte del Presidente della Corte costituzionale di un giudice relatore (trascorso il termine precedente), fissazione del giorno dell'udienza pubblica e convocazione della Corte per la discussione della questione (nei successivi 20 gg. oppure convocazione della Corte direttamente in camera di consiglio)

© Riproduzione riservata 2024

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE:

2. LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TRAMITE ACCESSO DIRETTO

(c.d. giudizio in via d'azione o principale)

(artt. 127 Cost. e 32-35 l. 87/1953)

- Ricorso d'incostituzionalità presentato entro 60 gg. da…

STATO
(Consiglio dei ministri)
contro leggi regionali

REGIONI
(Giunta regionale)
contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi di altre Regioni

↓

CORTE COSTITUZIONALE

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Ricorso astratto e non concreto dello
  - Stato (Governo) quando "ritenga che una legge regionale [già approvata] ecceda la competenza della regione" oppure per violazione di qualsiasi parametro costituzionaleà)

  - Regione contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o di un'altra Regione quando "ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza" (specifico per vizio d'incompetenza)
    - in via diretta oppure mediata, cioè richiamando anche parametri diversi purché la loro violazione integri una lesione indiretta delle competenze stesse (C. cost. 198/2012)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- **Termine**: ricorso per legittimità costituzionale promosso entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale o della legge o atto avente forza di legge dello Stato (ricorso *successivo*)

- **Titolarità**: il ricorso è promosso da
  - Presidente del Consiglio dei ministri, previa sua delibera
  - Presidente della Giunta regionale, previa sua delibera anche su proposta rispettivamente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o del consiglio delle autonomie istituito in ogni regione

- **Esecuzione dell'atto impugnato**: la Corte può sospenderne l'efficacia quando ritenga che «possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini»

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Entrambi successivi dopo riforma 2001
- Ricorso disponibile per le parti
- 45% delle sentenze dinanzi alla Corte costituzionale riguardano i conflitti tra Stato e Regioni (in larghissima parte sulla legittimità costituzionale delle leggi): dal 2001 al 2022 2.256 ricorso di cui
  - 1440 dello Stato contro le Regioni (64%)
  - 816 delle Regioni contro lo Stato (36%)

© Riproduzione riservata 2024

La tipologia di decisioni prese dalla corte costituzionale anno per anno (2006-2020)

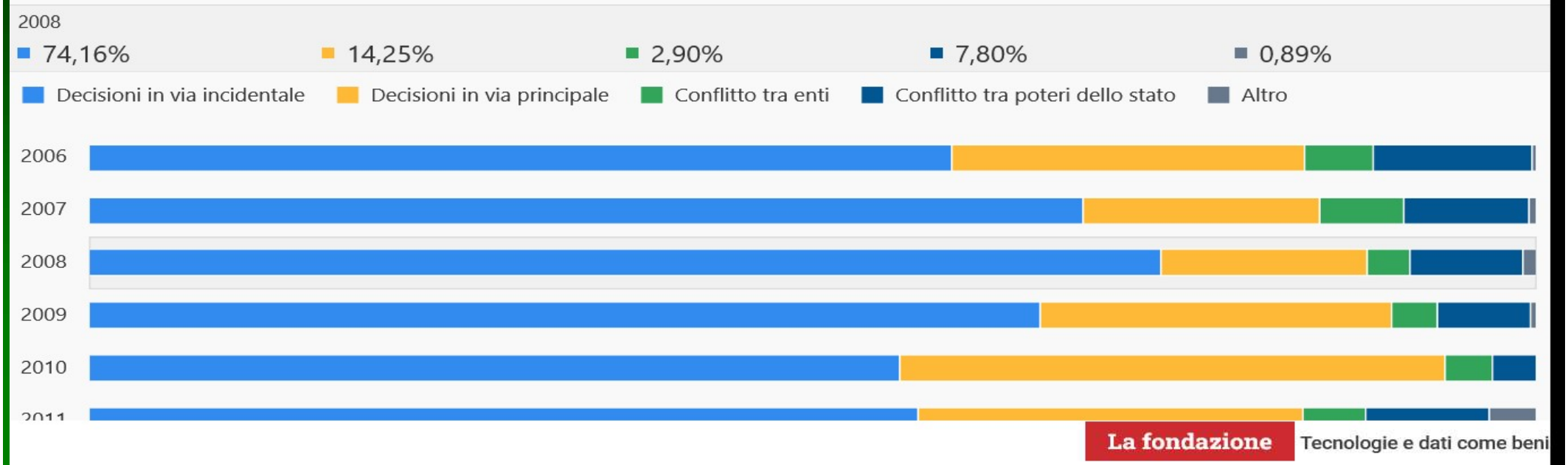

La fondazione Tecnologie e dati come beni

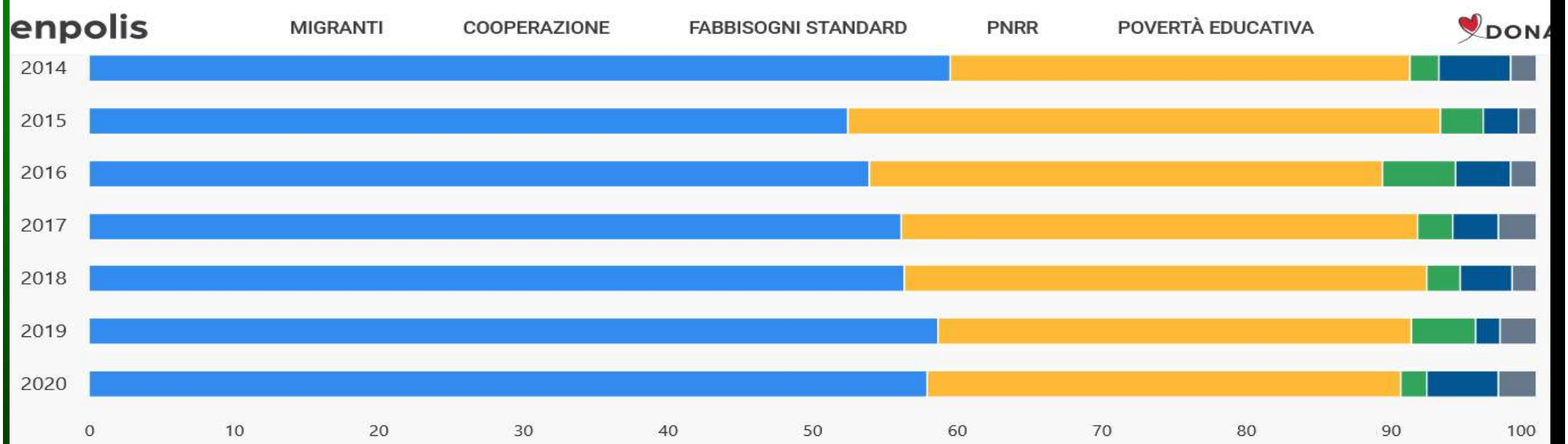

© Riproduzione riservata 2024

GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE E GIUDIZIO IN VIA D'AZIONE

- Il giudizio in via incidentale ha carattere concreto
  - riguarda questioni relative all'applicazione di atti legislativi nella controversia davanti al giudice *a quo*
- Il giudizio in via d'azione ha carattere astratto
  - riguarda disposizioni valutate sotto il profilo del loro contenuto prescrittivo, a prescindere dalla loro applicazione

- Il giudizio in via incidentale ha carattere indisponibile
  - se ricorrono i presupposti, il giudice *deve* adire la Corte e, rimessa la questione, il giudizio della Corte prosegue indipendentemente dal comportamento dei soggetti coinvolti
- Il giudizio in via d'azione ha carattere disponibile
  - essendo un giudizio di parti, i soggetti coinvolti *possono* ricorrere alla Corte e, promosso il ricorso, possono rinunziarvi

© Riproduzione riservata 2024

TIPOLOGIE DI DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 18 legge 87/1953

La Corte "giudica in via definitiva con sentenza" mentre "tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza"

- **Sentenza**: quando la Corte «giudica in via definitiva»
  - indicazione dei motivi di fatto, dei motivi di diritto, dispositivo
- **Ordinanza**: «tutti gli altri provvedimenti» di competenza della Corte

- In realtà, trasversalmente, le decisioni sono
  - processuali: pronunce di *inammissibilità*
  - di merito: pronunce di *fondatezza* o *non fondatezza*

© Riproduzione riservata 2024

LE ORDINANZE

La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

- Ordinanze: «tutti gli altri provvedimenti» diversi dalla sentenza di competenza della Corte
- Emesse con motivazione succinta in Camera di consiglio e non in udienza pubblica

© Riproduzione riservata 2024

Tipologie di ordinanze

- Ordinanze **istruttorie** per acquisire mezzi di prova
- Ordinanze di **rimessione** con cui la Corte solleva dinanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale (18/2021)
- Ordinanze di **restituzione degli atti** al giudice a quo in caso di carenza di motivazione o *ius superveniens* (anche sentenza Corte EDU)
- Ordinanze in cui la Corte costituzionale «dichiara **estinto** il processo»

© Riproduzione riservata 2024

- Ordinanze in cui la Corte «dichiara la **manifesta inammissibilità** della questione di legittimità costituzionale» per una causa formale (mancanza requisiti soggettivi o oggettivi: atto, termini, giudice a quo, irrilevanza) che impedisce la decisione della questione nel merito

- Ordinanza in cui la Corte «dichiara la **manifesta infondatezza** della questione di legittimità» quando già decisa (non impugnabilità ex art. 137 u.c. Cost.)

- Ordinanze **sostanziali** se la questione comporti una valutazione sulla discrezionalità politica del Parlamento *(political question* vietate dall'art. 28 l. 87/1953)
  - consenso solo madre legge aborto (389/1988)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Ordinanze di **incostituzionalità prospettata** quando la Corte, in spirito di leale collaborazione, sospende temporaneamente il giudizio in attesa che il legislatore disciplini la materia entro il termine assegnato
  - suicidio assistito (ordinanza 207/2018 caso Cappato – sentenza 242/2019)
  - pene detentive per la diffamazione a mezzo stampa (ordinanza 132/2020)
  - ergastolo ostativo per i condannati per mafia che non collaborano con la giustizia (ordinanze 97/2021 e 122/2022)

© Riproduzione riservata 2024

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza... [numero e anno]

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte costituzionale composta dai signori...

ha pronunciato la seguente sentenza.

Nel giudizio di legittimità costituzionale... [oggetto]

Ritenuto in fatto (...) [indicazione dei motivi di fatto]

Ritenuto in diritto (...) [indicazione dei motivi di diritto]

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara...[dispositivo]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il... [data]

... Presidente ... Redattore ... Cancelliere

Depositata in cancelleria il... [data]

© Riproduzione riservata 2024

LE SENTENZE DI RIGETTO

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata ma non per questo dichiara la disposizione impugnata costituzionale per cui essa può essere risollevata, specie per altri motivi.

- Effetti
  a) la disposizione resta in vigore
  b) ha effetti *inter partes* ma non *erga omnes* per cui la questione può essere risollevata, tranne che dallo stesso giudice a quo
     - per altri motivi di costituzionalità
     - per lo stesso motivo in altri giudizi o, nello stesso giudizio, nei gradi superiori

© Riproduzione riservata 2024

LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO

La Corte costituzionale dichiara fondata la questione sollevata e quindi dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizioni impugnata.

- Effetti: disposizione annullata dichiarata incostituzionale *erga omnes* dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
  - es.: l'adulterio della moglie prima assolto (64/1961) e poi incostituzionale *ex* art. 3 Cost.

© Riproduzione riservata 2024

LA DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Art. 136.1 Cost.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere **efficacia** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

- effetti *pro futuro*

© Riproduzione riservata 2024

Art. 30.3 l. 87/1953

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere **applicazione** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

- Irretroattività su c.d. **rapporti giuridici esauriti**
  - atto amministrativo inoppugnabile; prescrizione; decadenza, sentenze passate in giudicato

- **Limitata retroattività** su
  a) rapporti giuridici pendenti
  b) sentenze irrevocabili di condanna penale anche se passate in giudicato: deroga al principio di intangibilità del giudicato ("ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"; Cass. 42458/2014)

© Riproduzione riservata 2024

La modulazione degli effetti temporali: un eempio
Sentenza n. 10/2015

«… l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte; esso, tuttavia, non è privo di limiti. Anzitutto è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le "situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili" ovvero i "rapporti esauriti"… Inoltre, come il limite dei "rapporti esauriti" ha origine nell'esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto, così ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati… nella specie, l'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibro di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost… La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco…»

© Riproduzione riservata 2024

Sentenza n. 1/2014

«... la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato *in parte qua* la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale... Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto...Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali. Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un'astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento...».

© Riproduzione riservata 2024

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE AL METODO SEGUITO: LE SENTENZE INTERPRETATIVE

DISPOSIZIONE

↓

INTERPRETAZIONE

↓ ↓

NORMA A NORMA B

© Riproduzione riservata 2024

Le sentenze interpretative di rigetto

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale ai sensi e nei limiti di cui in motivazione

- Il giudice *a quo* o il ricorrente solleva la questione perché ritiene incostituzionale la disposizione in base alla interpretazione A

- La Corte rigetta la questione e salva la disposizione in base alla interpretazione B che ritiene conforme a Costituzione: *favor legitimitatis*

➢ nelle sentenze di rigetto si esclude in assoluto il vizio d'incostituzionalità («la nutella non fa male»»); nelle interpretative di rigetto si dà un' interpretazione diversa («non è nutella ma marmellata»)

- La sentenza vincola in negativo il giudice *a quo* che non deve interpretare secondo il modo (A) rifiutato dalla Corte

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- In tal modo la Corte dà un significato diverso alla disposizione, in base ad una sua interpretazione sistematica conforme a Costituzione per
  - orientare la giurisprudenza futura quando il diritto vivente non si è ancora formato (sentenze adeguatrici)
  - non adeguarsi al diritto vivente formato (rischi di contrasto con magistratura-Cassazione)
  - rafforzare il diritto vivente contro le interpretazioni difformi (sentenze correttive)

- Esempi:

- ora di religione: non incostituzionale se ci si può allontanare
- ordinanze prefettizie per la tutela dell'ordine pubblico: non incostituzionale solo se essa non viola i diritti fondamentali coperti da riserva di legge
- art. 392 c.p.p. (vecchio testo) circa l'osservanza delle norme sul rito ordinario al rito sommario "in quanto applicabili": non incostituzionale solo se tra le norme applicabili rientrano alcune garanzie di difesa (11/1965)

© Riproduzione riservata 2024

Le sentenze interpretative di accoglimento

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione ai sensi e nei limiti di cui in motivazione

- Se, nonostante l'interpretazione B della Corte costituzionale i giudici e/o la pubblica amministrazione continuano ad interpretare la disposizione secondo A (dato che la sentenza interpretativa di rigetto non li vincola) la Corte costituzionale
  a) o censura il diritto vivente non conforme a Costituzione dichiarando incostituzionale la disposizione secondo l'interpretazione A

  b) o si adegua al diritto vivente, dichiarando incostituzionale le interpretazioni difformi

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Effetto vincolante in positivo *erga omnes*: l'interpretazione dichiarata incostituzionale non può più trovare applicazione

- Esempi:
  - poiché la magistratura continuava a non applicare al rito sommario le garanzie di difesa *ex* 'art. 392 c.p.p., la Corte, accogliendo un nuovo ricorso, dichiara l'incostituzionalità della norma laddove rende possibile la non applicazione delle garanzie di difesa al rito sommario (52/1965)
  - poiché il prefetto continuava ad emanare ordinanze in tema di diritti fondamentali, la Corte, accogliendo un nuovo ricorso, dichiara incostituzionale tale interpretazione della disposizione (26/1961).

© Riproduzione riservata 2024

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE ALLA TECNICA D'INCISIONE: LE SENTENZE MANIPOLATIVE

Sentenze di accoglimento parziale o riduttive (ablative)
(«nella parte in cui prevede... »)

- Illegittimità di una parte della disposizione (ad es. durata maggiore di 8 mesi del servizio civile sostitutivo rispetto al servizio militare; nuove ricerche per imputato all'estero)

- Illegittimità di uno dei suoi possibili significati applicativi (ad es. incostituzionalità della norma che vieta l'applicazione di benefici ai detenuti minorenni anche se in precedenza revocati)

© Riproduzione riservata 2024

Sentenze sostitutive

(«nella parte in cui prevede... anziché... »)

- Illegittimità della disposizione *nella parte in cui prevede* una determinata norma *anziché* un'altra, che viene individuata dalla Corte e introdotta per sostituzione
  - autorizzazione a procedere della Corte anziché del Guardasigilli nei reati di vilipendio della Corte (15/1969)
  - frequenza degli handicappati alle scuole medie superiori deve essere dal legislatore "assicurata" anziché semplicemente "facilitata" (215/1987)
  - pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva troppo elevata eguale per tutti (250€ anziché 75) (28/2022)
  - residenza coniugi ai fini esenzione IMU dell'abitazione principale (209/2022)
  - revoca della patente come sanzione accessoria facoltativa anziché obbligatoria (246/2022)

© Riproduzione riservata 2024

Sentenze additive o aggiuntive
(«nella parte in cui non prevede...»)

- Illegittimità della disposizione *nella parte in cui non prevede* una norma costituzionalmente necessaria, che viene integrata al testo dalla Corte per aggiunta

- Il giudice non inventa ma procede "per rime obbligate" perché vi è un'unica soluzione per rimuovere la violazione costituzionale

- Esempi:
  - assistenza del difensore, al pari del pm, all'imputato (190/1970)
  - *ignorantia legis* non inescusabile se inevitabile (364/1988)
  - giuramento "se credenti"
  - referendum cessato solo se modifiche non formali

© Riproduzione riservata 2024

Sentenze additive di principio

- Illegittimità della disposizione *nella parte in cui non prevede* qualcosa, senza che la Corte aggiunga una norma specifica, ma individuando un principio generale la cui attuazione è lasciata al legislatore
  - per mitigare effetti sentenze (170/2014 caso Bernaroli) specie sulla spesa pubblica (243/1993)

© Riproduzione riservata 2024

Sentenze monitorie o esortative nei confronti del legislatore

- ✓ sistema radiotelevisivo (225/1974, 420/1994)
- ✓ doppio cognome ai figli (61/2006 - 286/2016)
- ✓ trattamenti detentivi contrari al senso di umanità (279/2013)
- ✓ Pari esigenze di sostentamento dei soggetti colpiti da interdittiva antimafia e da misure di prevenzione (57/2020, 180/2022)
- ✓ adozione c.d. legittimante per genitore c.d. intenzionale in caso di ricorso da parte di coppie omosessuali alla fecondazione eterologa (32/2021) o alla maternità surrogata (33/2021)
- ✓ Modalità designazione Sindaco Città metropolitana (240/2021)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- ✓ Doppia sanzione penale-amministrativa (149/2022)
- ✓ revisione dei costi del sistema di riscossione dei tributi (120/2021)
- ✓ REMS per malati di mente (22/2022)
- ✓ Riforma disciplina licenziamenti (183/2022)
- ✓ Ampliamento tutela assicurativa per assistenza domestica familiare (202/2022)

© Riproduzione riservata 2024

Ordinanze con cui la Corte fissa un termine (un anno) entro cui il legislatore deve provvedere, pena declaratoria d'incostituzionalità

- ✓ Pena carceraria (ai giornalisti) in caso di diffamazione (132/2020-150/2021)
- ✓ Aiuto al suicidio (207/2018-242/2019)
- ✓ Revisione ergastolo ostativo (97/2021-122/2022-227/2022)

© Riproduzione riservata 2024

Esempio di sentenza monito

Sent. 61/2006

«… non può non rimarcarsi che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna...

Tuttavia, l'intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte...

Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia... testimonia la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore.

Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia».

© Riproduzione riservata 2024

IL GIUDICATO COSTITUZIONALE

Art. 137.3 Cost.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione

- «La Corte Suprema non ha l'ultima parola perché è infallibile ma, al contrario, è infallibile perché ha l'ultima parola» (giudice Robert H. Jackson, in *Brown v. Allen,* 1953)

- Intangibilità degli effetti delle sentenze di incostituzionalità della Corte

- Violazione del giudicato costituzionale se il legislatore interviene per «conservare o ripristinare, in tutto o in parte, gli effetti della norma dichiarata illegittima» (Corte cost. 169/2015 e 224/2016)

© Riproduzione riservata 2024

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

- Tipologia: conflitti fra poteri dello Stato (conflitti *interorganici*) e conflitti fra Stato e regioni o fra regioni (conflitti *intersoggettivi*)
- Oggetto: la delimitazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettanti ad organi e soggetti costituzionali
- Carattere concreto e attuale del conflitto: l'interesse a ricorrere della parte lesa
- Il conflitto come giudizio disponibile di parti determinate: s'instaura per iniziativa di parte e si mantiene fino a decisione, salvo rinuncia al ricorso accettata dall'altra parte

© Riproduzione riservata 2024

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

(c.d. conflitti interorganici)

Art. 134.2 Cost.

[La Corte costituzionale giudica] sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

- **Profilo soggettivo:** "il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" [*superiorem non recognoscentes*] (art. 37 l. 87/1953)

- **Profilo oggettivo**: "la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 37 l. 87/1953)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Esclusi i conflitti interni al medesimo potere
  - conflitti di giurisdizione (tra giudici ordinari e giudici speciali): risolti dalla Corte di cassazione
  - conflitti di competenza (tra organi all'interno dello stesso potere): risolti da organi appartenenti allo stesso potere

© Riproduzione riservata 2024

I motivi del conflitto di attribuzioni

- **Rivendicazione di competenza** (*vindicatio potestatis*): *a chi* spetta la titolarità della competenza controversa?
  - Presidente della Repubblica contro Ministro di giustizia su titolarità potere di grazia

- **Menomazione di competenza** per omissione o cattivo uso di una competenza altrui la cui titolarità è indiscussa, conseguente a qualsiasi fatto o atto posto in essere da un altro organo o soggetto: *come* deve essere esercitata la competenza?
  - giudice contro Camera perché, abusando del potere, dichiara insindacabile l'opinione del deputato processato per tale motivo

© Riproduzione riservata 2024

Oggetto del conflitto di attribuzioni

- Qualunque atto o fatto, attivo o passivo che leda attribuzioni costituzionali…
- Esclusi atti giurisdizionali, a meno che si contesti l'esistenza del potere (C. cost. 244/1988)
- Esclusi atti legislativi a meno che contro di essi non si può ricorrere in via incidentale o principale (C. cost. 161/1995 su conflitto tra Comitato referendum c. Governo su decreto legge «par condicio»)

© Riproduzione riservata 2024

QUALI SONO I SOGGETTI LEGITTIMATI A SOLLEVARE IL CONFLITTO

Art. 37 l. 87/1953

"Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono…"

- **Potere legislativo**
  - ciascuna Camera
  - commissioni parlamentari permanenti in sede deliberante
  - Giunta autorizzazioni a procedere (C. cost. 462-463/1993)
  - Commissioni parlamentari d'inchiesta (C. cost. 231/1975)
  - Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
  - Singolo parlamentare (C. cost. 17/2019)
  - Esclusi: minoranze parlamentari; gruppi parlamentari;

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- **Potere esecutivo**
  - Consiglio dei ministri
  - Presidente del Consiglio
  - Ministro solo nei cui confronti sia fatta valere una mozione di sfiducia individuale (ordinanza n. 221/2004, sentenza 7/1996)
  - Ministro della Giustizia (contro Governo: C. cost. 379/1992)

- **Potere giudiziario**
  - ciascun giudice (giudici ordinari e speciali): es. Corte dei conti
  - pubblici ministeri
  - collegio per i reati ministeriali ("tribunale dei ministri")

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Non solo organi in cui si articola un potere, ma anche organi dotati di una attribuzione costituzionale che s'identificano in un potere (**poteri – organo**)
  - Presidente della Repubblica (C. cost. 150/1980)
    - anche se cessati dalla carica (C. cost. 154/2004; 357/2005)
  - Parlamento in seduta comune
  - Corte costituzionale
  - Consiglio superiore della magistratura (C. cost. 168/1963; anche contro Presidente della Repubblica che ne fissa ordine del giorno)
  - Corte dei conti (C. cost. 406/1989)
  - Comitato promotore del referendum abrogativo e del "no" (C. cost. 68/1978)
    - escluso comitato promotore referendum territoriale (C. cost. ord. 189/2008)

© Riproduzione riservata 2024

IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI FRA POTERI DELLO STATO

- Ricorso per conflitto di attribuzione dell'organo interessato (senza termine di decadenza)
- Giudizio preliminare sull'ammissibilità del conflitto
  - ordinanza della Corte che dichiara ammissibile il ricorso (se sussiste «materia di un conflitto») ovvero lo dichiara inammissibile
- Giudizio nel merito
  - sentenza della Corte che dichiara il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla

Ricorso dell'organo interessato → Giudizio di ammissibilità del conflitto (ordinanza) → Giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Con la sentenza la Corte
  - decide a quale potere spettano le attribuzioni contestate nel caso specifico
  - eventualmente annulla l'atto impugnato

© Riproduzione riservata 2024

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E FRA REGIONI (c.d. conflitti intersoggettivi o tra enti)

Art. 134.2 Cost.

[La Corte costituzionale giudica sui conflitti] tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni

Art. 39 l. 87/1953

Se la regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra regione, lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può proporre ricorso la regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- Conflitti tra parti determinate (a differenza dei conflitti fra poteri: parti non predeterminate) entro il termine perentorio di 60 gg. dalla conoscenza dell'atto
  - Stato = Presidente del Consiglio previa sua delibera
  - Regioni = Presidente della Regione previa delibera Giunta

- Conflitti sulla base di un atto di qualsiasi natura – ma non omissivo - lesivo di competenza
  - atti amministrativi
  - atti giurisdizionali (statali) (Corte cost. n. 66/1964)
  - deliberazioni Consigli regionali (Corte cost. n. 337/2009)
    - ✓ tranne gli atti legislativi (impugnabili con ricorso in via d'azione per legittimità costituzionale o per conflitto tra poteri)

© Riproduzione riservata 2024

La giustizia costituzionale

- **Presupposto**: interesse al ricorso
- **Finalità**: rivendicazione o menomazione di competenza (v. conflitto di attribuzioni)

© Riproduzione riservata 2024

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

- Ricorso dello Stato (presidente del Consiglio o ministro da lui delegato) o della regione (presidente della giunta regionale)
  - termine: entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, pubblicazione o conoscenza dell'atto invasivo

- Ordinanza (eventuale) sulla richiesta di sospensiva dell'atto che ha dato luogo al conflitto
- Sentenza sul merito del conflitto, dichiarando se spetta allo Stato o alla Regione l'adozione dell'atto, annullandolo se invasivo (no atto legislativo)

Ricorso dello Stato o della regione → Eventuale sospensiva dell'atto impugnato → Giudizio per conflitto di attribuzione

© Riproduzione riservata 2024